

Edizione di lunedì 9 Dicembre 2019

CRISI D'IMPRESA

I 5 indici di settore per l'individuazione dei segnali di crisi – I° parte
di Fabio Landuzzi

DIRITTO SOCIETARIO

L'adeguata organizzazione nella società semplice agricola
di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

REDDITO IMPRESA E IRAP

Per il trattamento di fine mandato, occhio alla polizza assicurativa
di Raffaele Pellino

ADEMPIMENTI

Imposta sostitutiva sul Tfr 2019: versamento acconto entro il 16 dicembre
di Federica Furlani

AGEVOLAZIONI

L'Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti sul regime degli impatriati
di Davide Albonico

CRISI D'IMPRESA

I 5 indici di settore per l'individuazione dei segnali di crisi – I° parte

di Fabio Landuzzi

Il Cndcec, ai sensi del [comma 2 dell'articolo 13](#) del Codice della Crisi d'impresa (CCI), ha, come noto, elaborato gli “**indici**” che “*fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa*”, contenuti nel documento pubblicato il **20 ottobre 2019** posto all'esame del MiSe per l'approvazione.

Già si è detto della c.d. **struttura ad albero** degli indici e del fatto che il ricorso ai c.d. “**indici di settore**” si abbia solo una volta che:

1. il **patrimonio netto della società è positivo**; e
2. l'indice del **DSCR non è applicabile** per via della indisponibilità di una base dati affidabile.

Gli indici di settore sono stati elaborati nella prospettiva di evitare i **falsi positivi**, ossia situazioni in cui l'impresa **non è in stato di crisi** pur **non rispettando i valori degli indici posti a presidio**; per questa ragione, le **soglie proposte** per ogni indice e per il rispettivo settore sono piuttosto **critiche**, nel senso che il contemporaneo verificarsi dello “**sfondamento**” dei valori di allerta per **tutti i 5 indici**, costituisce obiettivamente un **indicatore piuttosto forte dell'esistenza di una situazione di crisi dell'impresa**.

Per questa ragione, l'attenzione ad **altri sintomi della crisi** (si pensi soprattutto ai **ritardi nei pagamenti “reiterati e significativi”** di cui all'[articolo 24 del CCI](#), citati all'[articolo 13, comma 1](#)) deve essere in ogni caso **molto elevata**, a prescindere dallo **sfondamento dei 5 indici di settore**.

Il **primo degli indici di settore** è quello di “**sostenibilità degli oneri finanziari**” che viene definito come rapporto fra:

- al numeratore: **interessi ed oneri finanziari** di cui alla voce C.17 del conto economico
- al denominatore: i **ricavi netti** di cui alla voce A.1 del conto economico.

Si tratta, essenzialmente, di un **indicatore di performance economica** dell'impresa perché misura **l'assorbimento del costo del capitale di debito** dell'impresa nel **volume delle vendite** della stessa.

Qualora l'impresa, infatti, mostrasse un **peso specifico degli oneri finanziari sui ricavi** di

periodo piuttosto elevato, ciò sarebbe sintomo di una **difficoltà dell'impresa** a disporre delle risorse per **remunerare gli altri fattori della sua produzione** (quindi, pagare i fornitori, i dipendenti, ecc.), a **pagare le imposte**, ecc..

Come pure, un'elevata incidenza potrebbe essere rappresentativa di una **minata capacità di ripagare il debito contratto**.

Da un punto di vista aziendale, la significatività di un simile indicatore sarebbe senza dubbio ben maggiore ove lo stesso fosse associato ad un altro indice, quello che misura il **rapporto fra gli oneri finanziari di periodo e l'Ebitda** realizzato dalla società.

In questo modo, infatti, si ha un'immediata – anche se grezza – visione di quale sia la **capacità dell'impresa di generare**, attraverso la gestione corrente, **margini in grado di assorbire gli oneri finanziari** e consentire di disporre di ulteriori flussi per **finanziare investimenti e ripagare il debito**.

È, infatti, chiaro che, **laddove il rapporto fra i due suddetti valori** (oneri finanziari ed Ebitda) fosse prossimo ad 1, ciò significherebbe che i **flussi di cassa operativi** generati dall'impresa sono di fatto tutti **destinati a pagare gli oneri del debito finanziario**, il che evidentemente manifesta una **situazione di criticità** sulla capacità di ripagare il capitale preso a prestito e finanziare la gestione corrente.

Il **secondo indice di settore** è rappresentato dalla “**adeguatezza patrimoniale**” che si determina come rapporto fra:

- al numeratore: il **patrimonio netto**, diminuito di crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e di dividendi deliberati ma non pagati,
- al denominatore: il **totale dei debiti** (voce D dello Stato patrimoniale) e dei ratei e risconti passivi (voce E).

Si tratta, evidentemente, di un **indicatore di performance patrimoniale** che vuole misurare il **grado di indipendenza patrimoniale della società**, non solo avuto riguardo al **capitale finanziario di debito**, bensì anche al **debito operativo** più in generale.

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO 2019: LE IMPLICAZIONI DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DIRITTO SOCIETARIO

L'adeguata organizzazione nella società semplice agricola

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

La **società semplice** rappresenta la **forma elementare** di esercizio in forma congiunta di un'attività che, in ragione del divieto di svolgimento di attività commerciali, ha trovato largo sviluppo in agricoltura.

Anzi, a bene vedere, è lo stesso Legislatore che, con la **L. 662/1996**, la c.d. Prodi – *bis*, ha **agevolato** la **riconduzione** dell'esercizio congiunto delle **attività** di cui all'[**articolo 2135 cod. civ.**](#), nella forma della **società semplice** che, per la sua malleabilità, rappresenta un vantaggioso strumento.

È indubbio, infatti, che la disciplina codicistica lasci ampi spazi di manovra: ne è un esempio la derogabilità al divieto di **erogazione di acconti su utili** prevista dal dettato dell'[**articolo 2262 cod. civ.**](#), possibilità che, al contrario, non è azionabile da parte delle altre società di persone (Snc e Sas).

A questo si aggiunge, restando in un contesto di agrarietà delle società semplici, lo **snellimento** degli **adempimenti**, posto che, ai sensi di quanto previsto dall'[**articolo 2214 cod. civ.**](#), l'esercizio di attività non commerciali determina il venir meno dell'obbligo di tenuta delle **scritture contabili**.

Tale deroga deve essere vista in un'ottica, ormai **in parte superata**, di un **ruolo secondario dell'agricoltura** nel contesto economico complessivo del Paese, visione che da sempre ha portato il Legislatore a derogare alle regole ordinarie.

In tal senso deve essere letta l'originaria esenzione della società semplice agricola dall'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, venuta meno solamente in occasione della riorganizzazione delle CCIAA o, ancora, l'infallibilità dell'imprenditore agricolo, confermata in sede di riforma del **Codice delle crisi**.

Tuttavia, proprio tale **riforma** offre l'occasione per evidenziare un aspetto ancora trascurato dal settore agricolo, consistente, proprio in riferimento alle società semplici, nella riscrittura dell'[**articolo 2257, cod. civ.**](#) che così recita “*La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori ...*”.

L'[**articolo 2086 cod. civ.**](#) anch'esso riscritto per mano della riforma, prevede che “*L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto*

organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

Ne deriva che anche la **società semplice** non può più prescindere da un **minimo** di **organizzazione** e, soprattutto, di **controllo** in merito all'**andamento societario** e, in ragione delle presunzioni previste, tale **onere** incombe su tutti i **soci amministratori**, in quanto tali, responsabili per le attività esercitate dalla società stessa.

Tuttavia, come si è evidenziato, il contratto di società semplice è particolarmente modellabile rispetto alle esigenze dei soci investitori, tant'è vero che, proprio in riferimento agli aspetti legati alle **responsabilità derivanti dall'esercizio societario**, l'[**articolo 2267, comma 1, cod. civ.**](#) prevede che per le **obbligazioni sociali** risponde, **in via personale e solidale**, il socio che ha "agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci", come a dire che è ammessa la **limitazione della responsabilità** nel momento in cui ci si limita a una **funzione di socio**. Ne consegue che non solo dovranno essere istituiti gli **adeguati assetti organizzativi**, ma di questi si dovrà tenere conto nel **resoconto** che, ai sensi dell'[**articolo 2261 cod. civ.**](#), i **soci che amministrano devono fornire a quelli che non partecipano all'amministrazione**.

Ma tornando all'aspetto che qui preme evidenziare, la **domanda** cui è necessario dare una risposta concreta è **quale** sia l'**adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile** da implementare in ragione della natura e delle dimensioni dell'impresa svolgente attività agricola in forma di società semplice.

Va subito premesso che, così come negli altri settori imprenditoriali, **non può esistere** una **risposta universalistica**; occorre calarsi nel caso concreto e valutare le singole situazioni. La norma distingue i tre ambiti: **organizzazione, amministrazione, contabilità**.

Con riferimento **all'organizzazione**, la presenza di un **sistema amministrativo disgiuntivo puro**, dove in linea teorica le decisioni sono prese dal **singolo amministratore senza consultare gli altri**, potrebbe non essere idoneo in tutti quei casi in cui l'attività si presenta **articolata e complessa** (numerosi rapporti bancari, pluralità di clienti/fornitori, contratti di vendita variegati); il suggerimento è quindi di rivedere il sistema o di affiancargli un **sistema di controlli "incrociati"** in modo che si possa parlare di **organizzazione almeno minimale**.

L'aspetto **dell'amministrazione** pare invece più legato alla complessità dell'attività svolta: ad esempio, un'azienda agricola che gestisce un **allevamento di suini**, deve poter contare su un sistema amministrativo che sia in grado di far fronte ai numerosi adempimenti richiesti dallo specifico settore, ad esempio **normativa ambientale**.

Infine, l'aspetto **contabile**, è quello che potrebbe impattare in modo più concreto sulla gestione delle società semplici agricole.

E infatti, con l'introduzione dell'[articolo 2086 cod. civ.](#), appare **evidente** come la **semplice contabilità Iva non** possa più ritenersi **sufficiente** in tutti quei casi in cui la misurazione del patrimonio diventa essenziale per il rispetto complessivo delle norme sulla prevenzione della crisi d'impresa e sull'adozione delle **misure di composizione**.

Sul punto, un **criterio** che pare **ragionevole** seguire è quello delle **consistenze patrimoniali**: in presenza di valori elevati di singole poste quali immobilizzazioni, rimanenze e, dal lato passivo, debiti correnti e a medio lungo termine, si ritiene superata, oggi, alla luce delle novità normative, la scelta di limitarsi alla **registrazione delle sole fatture di acquisto e vendita**, dovendosi provvedere a implementare una **contabilità ordinaria**, anche se con finalità meramente **interne**.

Seminario di specializzazione

ASSETTI ORGANIZZATIVI, CONTROLLO INTERNO E CONTINUITÀ AZIENDALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Per il trattamento di fine mandato, occhio alla polizza assicurativa

di Raffaele Pellino

Il **compenso agli amministratori** è da sempre un tema spinoso. In particolare, benché la norma civilistica non fornisca una disciplina ad *hoc* per il **trattamento di fine mandato**, l'incertezza interpretativa rimane circoscritta all'**ambito fiscale**.

Si tratta, in ogni caso, di una indennità alquanto diffusa nella pratica societaria che – ancorché svolga una funzione “**affine**” a quella del **TFR** (regolato dall'[articolo 2120 del cod. civ.](#)) – concerne un *quantum* da corrispondere agli **amministratori a fine mandato**.

Si rammenta che ogni rapporto di amministrazione è “**autonomo**” e “**distinto**” da quello precedente, in quanto si fonda su un “atto di volontà” (la **delibera di nomina**), che si perfeziona con l'accettazione dell'incarico. L'autonomia di ogni rapporto, quindi, comporta l'**esigibilità** dell'indennità al termine di ogni incarico, salvo diverso accordo (**norma AIDC n. 125/1995**).

Pertanto, le aziende possono decidere di corrispondere agli amministratori, al termine del loro mandato, una indennità quale **compenso “aggiuntivo”** a quello stabilito dallo statuto sociale ovvero dall'assemblea dei soci e lasciato alla libera contrattazione delle parti.

Una casistica particolare in materia concerne il **trattamento fiscale in caso di sottoscrizione di una “polizza assicurativa”** a garanzia dei mezzi finanziari necessari alla corresponsione dell'indennità di fine mandato agli amministratori.

La stipula della **polizza** da parte della società è, quindi, legata alla copertura dai rischi di insolvenza dell'importo da corrispondere all'amministrazione una volta cessato dalla carica. La polizza ha le caratteristiche tipiche di un'**assicurazione vita** e, quindi, gestisce i **premi** investendoli nella **gestione separata di riferimento**. In questo caso, viene effettuato il pagamento di un **premio** che permetterà la **copertura finanziaria del fondo di trattamento di fine mandato**.

I **soggetti coinvolti nella polizza** dovrebbero essere: la **società** in qualità di **contraente**, l'**amministratore** quale **soggetto assicurato** ed, infine, il **beneficiario** che può essere la **società** ovvero **l'amministratore** (o i suoi eredi).

Ciò premesso, cerchiamo ora di comprendere il diverso trattamento fiscale applicabile.

Nel caso in cui il **beneficiario** della polizza sia la società, i **premi corrisposti alla compagnia di assicurazione non rappresentano un costo ma un credito** vantato dalla società nei confronti di

quest'ultima; l'unico costo deducibile in capo alla società è rappresentato dalla **indennità di fine mandato**.

Nel caso, invece, in cui il **beneficiario** delle somme sia l'**amministratore** (o i suoi eredi), l'**indennità** corrisposta al momento della cessazione del rapporto avrà un **trattamento fiscale** più articolato.

In particolare, **se la compagnia di assicurazione liquida il capitale direttamente all'amministratore** (o ai suoi eredi) opera, per conto della società, **una ritenuta del 20%** a titolo d'acconto.

Può capitare, invece, che la compagnia di assicurazione versi le somme necessarie al pagamento della ritenuta alla **società** ed il **"netto"** all'**amministratore**; in tal caso, sarà compito della società procedere al **versamento della ritenuta sul totale del TFM corrisposto**.

Seguendo tale procedimento, la società dovrà compilare il **modello 770** indicando l'ammontare del **TFM corrisposto** all'amministratore nonché le **ritenute operate e versate**.

L'amministratore – a sua volta – sarà tenuto ad **assoggettare a tassazione** (separata nei limiti della franchigia prevista ovvero ordinaria) l'ammontare dell'**indennità corrisposta**.

Inoltre, laddove si rilevi una **"differenza" positiva** tra il **capitale liquidato** dalla compagnia di assicurazione e i premi versati dalla società, questa verrà assoggettata dall'assicurazione ad **imposta sostitutiva**.

Poiché tale differenza costituisce la **base imponibile** di detta ritenuta e rappresenta un reddito per il **soggetto percettore** (beneficiario della polizza), ne deriva che tale reddito, essendo soggetto a **tassazione alla fonte a titolo definitivo**, non concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore stesso ([circolare 14/1987](#)).

Così se il **TFM accantonato** ammonta a 100.000 euro e il **capitale maturato** al momento dello scioglimento del rapporto è pari a 140.000 euro, la **plusvalenza** di 40.000 euro sarà tassata direttamente dalla **compagnia di assicurazione** che funge da **sostituto d'imposta**. Inoltre, al momento della **liquidazione del capitale** all'amministratore la stessa compagnia di assicurazione applicherà una **itenuta del 20%**.

Si segnala, infine, che – ove il **beneficiario** della polizza sia l'**amministratore** – al fine di far fronte alle eventuali **contestazioni dell'Amministrazione finanziaria** circa il **pagamento di compensi in natura** (attraverso la polizza), da trattare alla stregua di **"fringe benefit"**, è opportuno che la **delibera assembleare** (ovvero l'atto costitutivo o lo statuto della società), oltre a stabilire la **spettanza agli amministratori di una indennità di fine mandato** riporti anche la **stipula di una polizza assicurativa a favore degli stessi** al fine di garantire la corresponsione di quanto dovuto alla cessazione del mandato.

Seminario di specializzazione

LE RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI IVA ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

Imposta sostitutiva sul Tfr 2019: versamento acconto entro il 16 dicembre

di Federica Furlani

Entro il prossimo 16 dicembre i datori di lavoro sostituti di imposta devono provvedere al **versamento in acconto dell'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi da calcolarsi sulla **quota di rivalutazione** del Fondo trattamento di fine rapporto.

Ogni anno i datori di lavoro devono infatti procedere all'aggiornamento del fondo Tfr ai sensi dell'[articolo 2120 cod. civ.](#). L'**accantonamento annuo** è formato da:

- una **quota capitale**, pari alle **retribuzioni annue lorde : 13,5**;
- una **quota finanziaria**, determinata rivalutando l'accantonamento risultante al 31 dicembre dell'anno precedente (escludendo la quota maturata nell'anno) e applicando un **tasso fisso dell'1,5%** e un **tasso pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo** per le famiglie di operai ed impiegati, **accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente**.

Tale “**rivalutazione**” si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e su questa va applicata **l'imposta sostitutiva del 17%**.

In caso di cessazione del rapporto, sulla quota di rivalutazione maturata nel 2019, fino alla data stessa di cessazione, il datore avrà già trattenuto **l'imposta sostitutiva**, calcolata applicando al relativo Tfr al 31 dicembre 2018 l'indice Istat del mese in cui è **avvenuta la cessazione** o, per le **cessazioni fino al 14 del mese**, quello del **mese precedente**.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato dal sostituto datore di lavoro, ma **l'imposta è a carico del lavoratore** dovendo essere portata a **riduzione del fondo Tfr al momento dell'accantonamento della quota annuale 2019**.

L'adempimento di determinazione e versamento dell'imposta sostitutiva è a carico del datore di lavoro solo nel caso in cui il Tfr sia mantenuto in azienda o, per le aziende con almeno 50 dipendenti, se è destinato al Fondo di Tesoreria dell'Inps (salvo successivo recupero nel flusso UNI-EMENS di dicembre per l'acconto, di febbraio per il saldo), fatta eccezione per la **parte del Tfr maturato fino al 31.12.2006**.

In relazione invece ai soggetti che aderiscono ad una **forma pensionistica complementare**, non si verifica il presupposto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, in quanto risultano **privi**

del trattamento di fine rapporto che viene interamente destinato al **fondo pensione**, anche in questo caso fatta eccezione per la **parte del Tfr maturato fino al 31.12.2006**.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere eseguito, con riferimento al 2019:

- **in acconto, entro il prossimo 16 dicembre** utilizzando il Modello F24 indicando il codice tributo “**1712**” e anno di riferimento “**2019**”, e può essere compensata con eventuali crediti tributari o contributivi disponibili.

La scrittura contabile di rilevazione dell'acconto è la seguente:

The advertisement features a blue header bar with white text: "Master di specializzazione" and "REVISIONE LEGALE". Below the header, there is a blue button-like shape containing the text "Scopri le sedi in programmazione >". The background of the ad has abstract blue and white geometric shapes.

AGEVOLAZIONI

L'Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti sul regime degli impatriati di Davide Albonico

Attraverso tre specifiche risposte del [25 novembre 2019, n. 492 – 495 – 497](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul regime speciale dei **lavoratori impatriati** di cui all'[articolo 16 D.Lgs. 147/2015](#).

Tale norma ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati” che prevede, in buona sostanza, una **detassazione per i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato**, ai sensi dell'[articolo 2 Tuir](#).

L'agevolazione spetta **a partire dall'anno in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale e per i quattro anni successivi**.

La disposizione è stata oggetto di numerose modifiche normative, compiute nel corso degli anni, l'ultima delle quali, ad opera dell'[articolo 5 D.L. 34/2019](#), trova applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dello stesso, ovvero **a partire dal periodo d'imposta 2020**.

Nella [risposta all'interpello n. 492](#) l'Agenzia chiarisce che, nel caso di specie, pur coincidendo l'inizio del nuovo rapporto contrattuale in Italia con la scadenza naturale del distacco all'estero, **il rientro dell'istante in Italia con la qualifica di quadro, dopo essere stato distaccato all'estero per 24 mesi, non si pone in continuità con la precedente posizione lavorativa di impiegato**.

Il caso riguarda un cittadino italiano, laureato in ingegneria, assunto da una società italiana con qualifica di impiegato, e successivamente **distaccato in Francia presso un'altra società del gruppo** per un periodo di ventiquattro mesi.

L'Agenzia, richiamando due precedenti documenti di prassi ricorda come:

- i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all'estero non possono fruire del beneficio in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia ([circolare 17/E/2017](#));
- vi possono essere casi in cui **il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco, ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa**, ad esempio, nella ipotesi in cui:
 - il **contratto di distacco sia più volte prorogato e la sua durata nel tempo** determini

quindi un **affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;**

- **il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia** (il dipendente, al rientro assume un **ruolo aziendale differente rispetto a quello originario** in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all'estero).

Inoltre, viene ribadito come:

- per i **trasferimenti della residenza fiscale in Italia nel periodo d'imposta 2019** (per un periodo non superiore ai 183 giorni), occorre far riferimento alla **formulazione ante D.L. 34/2019** che, si ricorda, ha aumentato la detassazione dal 50 al 70% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia ([articolo 5 comma 2, D.L. 34/2019](#));
- essendo un'agevolazione temporanea, ne consegue che la sua **applicazione deve essere uniforme per l'intero arco temporale dei cinque anni previsti dalla normativa.**

Pertanto, qualora un soggetto sia **rientrato fiscalmente in Italia nel 2019**, al sussistere delle altre condizioni, potrà usufruire di una **detassazione pari al 50% del reddito prodotto per l'anno 2019 e per i successivi quattro**, a nulla rilevando che la modifica apportata dal **D.L. 34/2019** abbia innalzato tale percentuale.

Con le [risposte n. 495 e 497](#) invece, l'Amministrazione finanziaria conferma che **il regime fiscale degli impatriati può essere fruito anche dai soggetti che non risultano iscritti all'Aire** (o che vi risultano iscritti per un periodo inferiore a quello richiesto dalla legge), qualora abbiano **la possibilità di comprovare il periodo di residenza all'estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.**

Per quanto concerne l'individuazione della residenza fiscale fuori dal territorio dello Stato, il richiamato [articolo 5 D.L. 34/2019](#) difatti prevede che: "*I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a)*".

A parere dell'Agenzia la *ratio* di tale norma è volta a **valorizzare la possibilità di comprovare il periodo di residenza all'estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni**, ritenendo così che la stessa possa trovare applicazione non solo per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2020, ma **anche per i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia entro il periodo di imposta 2019.**

Seminario di specializzazione

I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW

[Scopri le sedi in programmazione >](#)